

Analisi di rischio dai dati delle fatture elettroniche

Dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici può scattare l'attività di analisi del rischio e di selezione dei contribuenti più pericolosi. Previste, inoltre, specifiche analisi destinate al contrasto delle frodi sui crediti maturati dai contribuenti in relazione agli interventi edilizi e sulla spettanza del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo, soprattutto se sviluppate in azienda in assenza di struttura adatta.

Così l'Agenzia delle entrate nel paragrafo dedicato alle attività di analisi del rischio e di selezione della direttiva interna, avente a oggetto gli indirizzi operativi per l'anno in corso (2024) per il contrasto delle frodi e dell'evasione. Preliminarmente, si evidenzia che gli uffici regionali potranno analizzare i dati disponibili sulle piattaforme di analisi avanzata dei dati che permettono la interoperabilità delle informazioni e, soprattutto, la personalizzazione dei dataset sulla base di una specificità, si afferma testualmente "dei singoli percorsi di analisi del rischio".

Nella fase di analisi e di selezione è consigliata la valutazione preventiva della sussistenza dei presupposti che determinato la riduzione dei termini per la notifica degli accertamenti come, per esempio, quella di due anni (art. 3 del dlgs 127/2015) destinata ai contribuenti che utilizzano mezzi elettronici per documentare le operazioni eseguite o quella prevista dal comma 11 dell'art. 9-bis del dl 50/2017 e destinata ai soggetti Isa con un voto in pagella pari almeno a otto. Nonostante da più parti si sia sostenuto che dai documenti digitali non è accertabile la presenza di una evasione, il settore di coordinamento e programmazione dell'Ade sostiene che attraverso l'utilizzo dei dati inseriti nelle fatture elettroniche o rilevabili dai corrispettivi telematici è possibile effettuare l'attività di analisi del rischio per individuare fattispecie a più alto rischio di evasione. Si punta il dito sui soggetti che hanno fruito di regimi agevolativi di natura tributaria analizzando le posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato volumi di ricavi o fatturato non coerenti con quanto "mediamente" dichiarato da soggetti con la stessa struttura operativa, pur dovendo prestare, si legge nella nota, la stessa attenzione a tutti gli elementi che possono far emergere particolari situazioni di difficoltà come, per esempio, la tipologia della clientela e l'ubicazione per i soggetti che, appunto, hanno subito gli effetti economici negativi della crisi pandemica. Con riferimento ai bonus edilizi e alle cessioni

dei crediti maturati sugli interventi il piano operativo per il 2024 evidenzia la presenza di un presidio preventivo destinato al contrasto delle frodi mediante il meccanismo della sospensione, fino a trenta giorni, delle cessioni ma prevede, in aggiunta, l'avvio di specifiche analisi destinate a intercettare fenomeni di sotto-fatturazione o di non corretta contabilizzazione dei ricavi. Una ulteriore area di rischio, da assoggettare alle analisi di rischio, è quella concernente i crediti d'imposta, con particolare attenzione a quello riferibile alle attività di ricerca e sviluppo giacché è stato riscontrato che, talvolta, le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative e che risultano soltanto specializzati nella predisposizione, solo formalmente corretta, della documentazione necessaria per la fruizione del bonus. Su questa agevolazione, poi, si da atto che sono state riscontrate anche ripetute incoerenze, soprattutto quando l'attività di ricerca e sviluppo è stata sviluppata internamente e la stessa risulta difficilmente "compatibile" con l'attività economica dichiarata, con la struttura organizzativa e con l'assenza di costi per la detta attività negli anni precedenti quello di fruizione del credito d'imposta. Sul tema, infine, nel paragrafo successivo destinato alle attività di controllo, viene evidenziato che con il dl 146/2021, come convertito nella legge 215/2021, è stata introdotta una specifica procedura spontanea di riversamento del credito indebitamente utilizzato in compensazione entro la data di entrata in vigore (22/10/2021), ma maturato nei periodi d'imposta del 2015 fino al 2019; le disposizioni richiamate, infatti, prevedono la disapplicazione di sanzioni e interessi e il riversamento in forma rateale del credito non spettante.

Fabrizio G. Poggiani

— © Riproduzione riservata — ■

